	REGOLAMENTO AZIENDALE	REG. n. 48
	Azienda ULSS n. 1 Dolomiti	Ed. 0 Rev. 0 del 16.11.2023
	<i>Regolamento delle attività di volontariato</i>	1 di 9

Regolamento delle attività di volontariato

INDICE

1)	Premessa.....	2
2)	Scopo.....	2
3)	Riferimenti normativi e documenti aziendali.....	2
4)	Definizioni e abbreviazioni.....	3
5)	Proposta di collaborazione.....	4
6)	Gestione della proposta di collaborazione.....	4
7)	Copertura assicurativa dei volontari.....	5
8)	Impegni della OdV/APS.....	5
9)	Norme comportamentali dei volontari.....	6
10)	Tutela dei volontari.....	6
11)	Formazione dei volontari.....	7
12)	Tutela dei dati personali.....	7
13)	Operatori non volontari impiegati nello svolgimento delle attività.....	7
14)	Rimborsi spese.....	7
15)	Controlli e verifiche.....	8
16)	Approvazione, prima applicazione e disposizioni finali.....	8
17)	Sintesi della procedura e Allegati.....	9


LISTA DI DISTRIBUZIONE:

Il presente Regolamento si applica a tutte le UU.OO. Aziendali

Il presente documento può essere scaricato dal sito intranet aziendale: <http://intranet.ulssbl.it> e viene pubblicato sull'Albo Online.

Ed.	Rev.	Data	Descrizione modifiche
0	0	16.11.2023	1^ emissione

Redazione	Verifica	Approvazione e Recepimento	
Referente	U.O.S. Internal Auditing U.O.S. Certificazione di Bilancio Ufficio Trasparenza e Anticorruzione	Owner Responsabile Ufficio Affari Generali	Direttore Amministrativo Direttore Sanitario Direttore dei Servizi Socio Sanitari
Antonia Delaito 	Alice Faoro  Saba Somacal  Antonio Capponi 	Tiziana Bortot 	Rosanna Zatta  Maria Caterina De Marco  Giampaolo Pecere 

	REGOLAMENTO AZIENDALE	REG. n. 48
	Azienda ULSS n. 1 Dolomiti	Ed. 0 Rev. 0 del 16.11.2023
	<i>Regolamento delle attività di volontariato</i>	2 di 9

1) Premessa

L'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti (di seguito anche Azienda ULSS) riconosce il valore e la funzione sociale del volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e ne sostiene e favorisce l'apporto originale per il perseguimento di obiettivi comuni in ambito sanitario, socio-sanitario e sociale. In particolare, l'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti accoglie con favore l'apporto fornito dal volontariato mediante le Organizzazioni di Volontariato (OdV) e le Associazioni di Promozione Sociale (APS) ad integrazione dei servizi resi istituzionalmente.

2) Scopo

Il presente regolamento disciplina i rapporti di collaborazione con le Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni di Promozione Sociale, che, su loro iniziativa, svolgono, a titolo gratuito, attività di interesse generale integrative, complementari e di supporto ai servizi resi dall'Azienda ULSS.

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle forme di collaborazione disciplinate dagli artt. 55¹, 56² e 57³ del D.Lgs. 3.7.2017, n. 117, nonché a quelle che trovano la loro regolamentazione in specifiche norme nazionali e regionali di settore.

3) Riferimenti normativi e documenti aziendali


Le principali disposizioni di riferimento sono le seguenti:

- D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", e successive modifiche e integrazioni, che, all'art. 14, comma 7, prevede: "E' favorita la presenza e l'attività, all'interno delle strutture sanitarie, degli organismi di volontariato e di tutela dei diritti. A tal fine le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere stipulano con tali organismi, senza oneri a carico del Fondo sanitario regionale, accordi o protocolli che stabiliscano gli ambiti e le modalità della collaborazione, fermo restando il diritto alla riservatezza comunque garantito al cittadino e la non interferenza nelle scelte professionali degli operatori sanitari; le aziende e gli organismi di volontariato e di tutela dei diritti concordano programmi comuni per favorire l'adeguamento delle strutture e delle prestazioni sanitarie alle esigenze dei cittadini. I rapporti tra aziende ed organismi di volontariato che esplicano funzioni di servizio o di assistenza gratuita all'interno delle strutture sono regolati sulla base di quanto previsto dalla legge n. 266/91 e dalle leggi regionali attuative";
- D.Lgs. 3.7.2017, n. 117 "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106", e successive modifiche e integrazioni, che ha abrogato e sostituito la L. 11.8.1991, n. 266 "Legge-quadro sul volontariato"; il D.Lgs. 117/2017, all'art. 2, dispone: "E' riconosciuto il valore e la funzione

¹ Ai sensi dell'art. 55, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 "In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche ... nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona".

² Ai sensi dell'art. 56, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 "Le amministrazioni pubbliche ... possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato".

³ Ai sensi dell'art. 57, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 "I servizi di trasporto sanitario di emergenza e urgenza possono essere, in via prioritaria, oggetto di affidamento in convenzione alle organizzazioni di volontariato, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, aderenti ad una rete associativa di cui all'articolo 41, comma 2, ed accreditate ai sensi della normativa regionale in materia, ove esistente, nelle ipotesi in cui, per la natura specifica del servizio, l'affidamento diretto garantisca l'espletamento del servizio di interesse generale, in un sistema di effettiva contribuzione a una finalità sociale e di perseguimento degli obiettivi di solidarietà, in condizioni di efficienza economica e adeguatezza, nonché nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione".

	REGOLAMENTO AZIENDALE	REG. n. 48
	Azienda ULSS n. 1 Dolomiti	Ed. 0 Rev. 0 del 16.11.2023
	<i>Regolamento delle attività di volontariato</i>	3 di 9

sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne è promosso lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne è favorito l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali”;

- L.R. 30.8.1993, n. 40 “Norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di volontariato”, che, all’art. 8, prevede che le attività di volontariato, prestate all'interno di strutture pubbliche o di strutture convenzionate con gli enti pubblici, siano rese in regime di convenzione e solo dalle organizzazioni iscritte, da almeno sei mesi, al registro regionale delle organizzazioni di volontariato (ora Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e operativamente gestito su base territoriale in collaborazione con ciascuna Regione e Provincia autonoma, ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 117/2017);
- L. 7.8.1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche e integrazioni, che, tra l’altro, consente e disciplina gli accordi (integrativi o sostitutivi del provvedimento) tra pubblica amministrazione e privati (art. 11).

4) Definizioni e abbreviazioni


Terzo settore. Sono Enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi. Ai fini della qualificazione quale Ente del Terzo settore, è requisito essenziale l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore (art. 4, comma 1, D.Lgs. 117/2017).

Organizzazioni di Volontariato. Sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato, per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più attività di cui all'articolo 5, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati (art. 32, comma 1, D.Lgs. 117/2017).

Associazioni di Promozione Sociale. Sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui all'articolo 5, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati (art. 35, comma 1, D.Lgs. 117/2017).

Volontario. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà (art. 17, comma 2, D.Lgs. 117/2017).

Attività di interesse generale. Ai fini del presente regolamento, si considerano attività di interesse generale le attività integrative, complementari o di supporto alle prestazioni sanitarie, alle prestazioni socio-sanitarie (D.P.C.M. 14.2.2001) e ai servizi sociali come definiti dall’art. 1, commi 1 e 2, della L. 8.11.2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”.

	REGOLAMENTO AZIENDALE	REG. n. 48
	Azienda ULSS n. 1 Dolomiti	Ed. 0 Rev. 0 del 16.11.2023
	<i>Regolamento delle attività di volontariato</i>	4 di 9

5) Proposta di collaborazione

Possono presentare proposte di collaborazione con l'Azienda le Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni di Promozione Sociale iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore da almeno sei mesi.

Le attività oggetto della collaborazione proposta:

- devono essere integrative, complementari o di supporto a quelle erogate istituzionalmente dall'Azienda e non sostitutive delle stesse e devono essere coerenti con la mission e lo statuto della OdV o della APS⁴;
- devono essere erogate a titolo gratuito, salvo soltanto l'eventuale rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

La proposta di collaborazione, da redigere utilizzando lo schema allegato al presente regolamento (allegato 1), deve contenere, tra l'altro:

- la descrizione delle attività oggetto della proposta, l'ambito di svolgimento e l'indicazione dei risultati attesi; nel caso di attività da svolgersi in partenariato tra più OdV e/o APS, la descrizione deve specificare le funzioni assegnate a ciascuna delle parti;
- il nominativo e i recapiti del referente della OdV/APS con riferimento alla proposta.

Alla proposta vanno allegati:

- copia dell'atto costitutivo e/o dello statuto della OdV/APS proponente, dal quale possa desumersi anche la sua natura giuridica;
- l'elenco dei volontari che svolgeranno l'attività in modo non occasionale, nonché di eventuali altri collaboratori/operatori, con precisazione delle funzioni ed eventualmente della qualifica professionale;
- l'elenco delle spese di cui l'OdV/APS intende chiedere il rimborso per l'attività svolta in convenzione e l'importo annuo presunto.

La proposta può essere presentata all'Azienda ULSS con una delle seguenti modalità:

- mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): protocollo.aulss1@pecveneto.it;
- mediante consegna all'Ufficio Protocollo (Belluno – Via Feltre n. 57 – 3° piano), negli orari di apertura al pubblico (da lunedì a venerdì dalle ore 8.15 alle ore 12.00 e lunedì e giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 16.45);
- mediante spedizione a mezzo servizio postale.


6) Gestione della proposta di collaborazione

La proposta di collaborazione è oggetto di verifica amministrativa da parte dell'U.O.C. Affari Generali e di verifica tecnica e valutazione di merito da parte della Direzione di Macro-struttura (Ospedale, Distretto, Dipartimento di Prevenzione, Dipartimento di Salute Mentale, Dipartimento delle Dipendenze) competente.

L'U.O.C. Affari Generali, in casi di proposta incompleta o irregolare, invita la OdV/APS a regolarizzarla assegnando un termine, di norma, pari a 20 giorni. Nel caso la OdV/APS non provveda entro il termine assegnato, la proposta di collaborazione deve intendersi come non accolta.

⁴ A titolo meramente esemplificativo:

- collaborazione nelle attività di informazione, prevenzione e promozione della salute;
- collaborazione nell'organizzazione e realizzazione di iniziative socio ricreative, educative ed animative a favore di persone con disabilità;
- attività di supporto morale, sociale e/o riguardante le piccole incombenze della vita quotidiana a favore dei pazienti ricoverati nelle strutture ospedaliere.

	REGOLAMENTO AZIENDALE	REG. n. 48
	Azienda ULSS n. 1 Dolomiti	Ed. 0 Rev. 0 del 16.11.2023
	<i>Regolamento delle attività di volontariato</i>	5 di 9

L'U.O.C. Affari Generali, verificata la completezza e la regolarità formale della richiesta, provvede ad acquisire dalla Direzione di Macro-struttura interessata la valutazione tecnica ed il parere di merito e, quindi, ad informare la Direzione di Area di riferimento dell'esito dell'istruttoria ai fini della valutazione finale.

In caso di valutazione positiva da parte della Direzione di Area, l'U.O.C. Affari Generali provvede a predisporre lo schema di accordo di collaborazione, secondo il modello allegato (allegato 2), adattabile al caso concreto.

Il provvedimento di accoglimento della proposta di collaborazione e di approvazione dello schema di accordo viene adottato dal Direttore Generale o suo delegato. Nella deliberazione (e/o nell'accordo di collaborazione), viene indicata la struttura aziendale competente a gestire l'accordo di collaborazione, con precisazione del referente aziendale.

Alla sottoscrizione dell'accordo provvede, per l'Azienda, il Direttore Generale o, su delega, il Direttore dell'U.O.C. Affari Generali.

Di norma, l'accordo di collaborazione ha durata biennale, con facoltà di recesso anticipato da parte di ciascuna delle parti e con possibilità di rinnovo su espressa richiesta della OdV/APS – presentata almeno due mesi prima della scadenza naturale ed accompagnata da una relazione sull'attività svolta – e valutazione di opportunità e convenienza da parte dell'Azienda.

7) Copertura assicurativa dei volontari

I volontari che svolgono la loro attività nell'ambito degli accordi di collaborazione sottoscritti tra l'Azienda e la OdV/APS devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Gli oneri relativi alla copertura assicurativa sono a carico dell'Azienda.

L'Azienda ha sottoscritto una polizza assicurativa contro gli infortuni anche a favore dei volontari per gli infortuni subiti a causa e in occasione dell'attività svolta. La copertura assicurativa riguarda anche gli infortuni in itinere, subiti in occasione dell'accesso alla sede di svolgimento dell'attività di volontariato e del conseguente rientro, effettuati a piedi e/o con qualsiasi mezzo di trasporto, escluso l'aereo. In vigenza della polizza, gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni sono assunti direttamente dall'Azienda.


Per quanto attiene alla responsabilità civile verso i terzi, l'Azienda, rimborserà alla OdV/APS la quota della polizza assicurativa relativa alla copertura dei rischi che gravano sui volontari che effettivamente svolgono la loro attività nell'ambito dell'accordo di collaborazione. Provvederà analogamente nel caso venga meno la polizza assicurativa contro gli infortuni direttamente attivata.

8) Impegni della OdV/APS

La OdV/APS dovrà concordare con il Referente aziendale dell'accordo di collaborazione, d'intesa con la Macrostruttura, le modalità operative per lo svolgimento dell'attività, impegnandosi ad osservarle e a farle osservare ai propri volontari/operatori.

La OdV/APS dovrà, inoltre:

- assicurare che i volontari/operatori siano provvisti delle cognizioni teoriche e pratiche di base necessarie per conseguire una concreta efficacia nello svolgimento dell'attività oggetto dell'accordo di collaborazione;
- comunicare tempestivamente all'Azienda l'eventuale modifica del referente dell'accordo di collaborazione e le eventuali variazioni dell'elenco dei volontari/operatori che svolgono l'attività;
- dotare i volontari/operatori di un tesserino identificativo indicante la OdV/APS di appartenenza, che dovrà essere esposto in modo visibile durante lo svolgimento dell'attività.

	REGOLAMENTO AZIENDALE	REG. n. 48
	Azienda ULSS n. 1 Dolomiti	Ed. 0 Rev. 0 del 16.11.2023
	<i>Regolamento delle attività di volontariato</i>	6 di 9

La OdV/APS dovrà presentare, con cadenza annuale, una relazione sull'attività svolta.

E' fatto obbligo alla OdV/APS di comunicare tempestivamente all'Azienda il verificarsi di condizioni che non consentano la prosecuzione del rapporto di collaborazione, quali, a titolo esemplificativo, la cancellazione dal Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

9) Norme comportamentali dei volontari

L'attività dei volontari deve essere svolta con l'obiettivo di concorrere a soddisfare bisogni di interesse comune, nella fattiva reciproca collaborazione con gli operatori dell'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti, nel rispetto delle specifiche competenze e con la scrupolosa osservanza delle norme di ordine igienico-sanitario e comportamentale.

I volontari/operatori della OdV/APS, in particolare, sono tenuti a:


- rispettare tutti i diritti dei soggetti destinatari dell'attività, compresa la loro libertà di rifiutare l'intervento;
- utilizzare un abbigliamento consono al luogo ove prestano l'attività e funzionale all'attività stessa;
- esporre in modo visibile il tesserino identificativo fornito dalla OdV/APS, in particolare qualora l'attività sia svolta all'interno delle strutture dell'Azienda ULSS;
- mantenere la massima riservatezza sulle notizie e sui fatti di cui vengono a conoscenza in occasione dell'attività svolta e rispettare tutte le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) e del Regolamento generale per la protezione dei dati personali (GDPR) 679/2016;
- osservare tutte le disposizioni vigenti all'interno delle strutture nelle quali operano, nonché le disposizioni del Codice nazionale di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62/2013) e del Codice aziendale dell'Azienda ULSS, contenente specificazione ed integrazioni del primo;
- non ostacolare, né interferire con l'attività istituzionale svolta dal personale dell'Azienda ULSS;
- non richiedere, né accettare ricompense, in qualsiasi forma e a qualsiasi titolo, da parte di utenti, loro familiari e caregiver.

Fermo restando l'obbligo di segnalare all'Autorità Giudiziaria eventuali comportamenti penalmente rilevanti, il mancato rispetto delle norme comportamentali sopra indicate può comportare l'allontanamento del volontario/operatore della OdV/APS dalla struttura presso cui svolge l'attività ed eventualmente l'interdizione dallo svolgimento anche di altre attività di volontariato in ambito aziendale. L'inosservanza delle predette norme comportamentali, in ogni caso, deve essere segnalata, a cura del referente aziendale dell'accordo di collaborazione, alla OdV/APS di appartenenza del volontario/operatore.

10) Tutela dei volontari

La tutela dei volontari, disciplinata dall'art. 3, comma 12 bis, del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, relativamente ai rischi propri dell'attività che i medesimi andranno a svolgere ai sensi dell'accordo di collaborazione, è garantita dalla OdV/APS, che si impegna ad adottare tutte le misure idonee alla verifica della buona salute del volontario, ai fini dell'espletamento dell'attività stessa.

L'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti è tenuta a fornire al volontario informazioni dettagliate sui rischi integrativi esistenti negli ambienti in cui è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. E', tenuta, inoltre, ad adottare le misure utili ad eliminare, ovvero a ridurre al minimo, i rischi da interferenze tra la prestazione del volontario e altre attività che si svolgano nell'ambito delle strutture aziendali.

	REGOLAMENTO AZIENDALE	REG. n. 48
	Azienda ULSS n. 1 Dolomiti	Ed. 0 Rev. 0 del 16.11.2023
	<i>Regolamento delle attività di volontariato</i>	7 di 9

E' fatto divieto al volontario di accedere, per qualsiasi motivo, nelle aree, presenti all'interno dell'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti, segnalate e delimitate da cartelli riportanti la dicitura "zone controllate" e/o "zone sorvegliate" e in qualunque altra zona con limitazione di accesso.

11) Formazione dei volontari

La OdV/APS ha l'onere di curare la formazione dei volontari che operano presso l'Azienda ULSS in base agli accordi di collaborazione sottoscritti, in modo da garantire che gli stessi siano in possesso e mantengano le necessarie competenze e conoscenze. La OdV/APS si impegna, inoltre, a far partecipare i volontari medesimi a corsi di aggiornamento o di addestramento o di formazione che l'Azienda ULSS n. 1 indicherà necessari per particolari tipologie di attività da svolgere.

L'Azienda ULSS n. 1 si impegna ad ammettere i volontari, secondo le modalità concordate con la OdV/APS, quali auditori, ai corsi o alle iniziative culturali o formative destinate al proprio personale, qualora ritenuti di utilità per lo svolgimento dell'attività oggetto dell'accordo di collaborazione.

12) Tutela dei dati personali

Nel caso di accordi di collaborazione aventi ad oggetto attività che comportino il trattamento di dati personali di utenti o di dipendenti e collaboratori, rispetto ai quali l'Azienda ULSS è titolare, la stessa dovrà nominare la OdV/APS come responsabile esterno del trattamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679.

I volontari saranno nominati come autorizzati al trattamento con riferimento ai dati di cui, nello svolgimento dell'attività prevista dall'accordo di collaborazione, possano eventualmente entrare in contatto. In qualità di autorizzati al trattamento, i volontari sono vincolati al rispetto degli obblighi di riservatezza e di sicurezza previsti dalla vigente normativa.

13) Operatori non volontari impiegati nello svolgimento delle attività

Le OdV/APS, per lo svolgimento delle attività oggetto dell'accordo di collaborazione, possono avvalersi, oltre che di volontari, anche di operatori/professionisti retribuiti. Tale possibilità deve essere espressamente prevista nell'accordo di collaborazione.


Il rapporto degli operatori/professionisti retribuiti intercorre esclusivamente con la OdV/APS; nessun rapporto di servizio viene ad instaurarsi con l'Azienda ULSS. La OdV/APS, nel contratto/accordo concluso con l'operatore/professionista, è tenuta a inserire apposita clausola in tal senso.

Ogni responsabilità derivante dall'attività svolta è in capo all'operatore/professionista o alla OdV/APS con la quale intercorre il rapporto. L'operatore/professionista deve essere assicurato, con oneri a suo carico o a carico della OdV/APS, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Nei confronti degli operatori/professionisti retribuiti trovano applicazione, in quanto compatibili, le medesime disposizioni previste nel presente regolamento per i volontari.

14) Rimborsi spese

La OdV/APS ha diritto al solo rimborso degli oneri assicurativi di cui al precedente punto 7, relativi ai volontari, e delle eventuali spese sostenute per lo svolgimento delle attività oggetto dell'accordo di collaborazione sottoscritto con l'Azienda.

	REGOLAMENTO AZIENDALE	REG. n. 48
	Azienda ULSS n. 1 Dolomiti	Ed. 0 Rev. 0 del 16.11.2023
	<i>Regolamento delle attività di volontariato</i>	8 di 9

Il rimborso segue il principio dell'effettività della spesa, come previsto dal combinato disposto degli artt. 17 e 56 del D.Lgs n. 117/2017, e pertanto può essere effettuato solo previa presentazione della documentazione di spesa da parte della OdV/APS interessata.

Il rimborso viene effettuato su richiesta della OdV/APS, corredata dalla documentazione di spesa, previa acquisizione del parere di congruità da parte del referente aziendale dell'accordo di collaborazione, avallato dal Direttore della Macro-struttura di riferimento o da suo delegato.

L'U.O.C. Affari Generali, in raccordo con l'U.O.C. Contabilità e bilancio, quantifica annualmente il budget disponibile per il rimborso alle OdV/APS delle spese derivanti dagli accordi di collaborazione proposti e sottoscritti (o da sottoscrivere nell'anno) con le stesse Associazioni. Il budget rappresenta il limite massimo di risorse impiegabili nell'anno per i rimborsi delle spese alle OdV/APS che ne facciano richiesta, fermo restando che tali spese devono essere strettamente correlate all'attività svolta e devono essere adeguatamente documentate.

15) Controlli e verifiche

L'Azienda, mediante il referente dell'accordo di collaborazione e/o altre persone designate, effettua il controllo di qualità delle prestazioni erogate dalla OdV/APS, mediante:

- la verifica periodica dell'adeguatezza dell'attività svolta rispetto alle finalità dell'accordo di collaborazione e del livello di raggiungimento dei risultati prefissati;
- la verifica del livello di gradimento registrato tra gli utenti;
- incontri periodici con i responsabili delle unità operative interessate e con gli operatori impegnati nell'attività di volontariato.

Il legale rappresentante della OdV/APS e/o il referente dell'accordo di collaborazione dalla stessa individuato sono tenuti a collaborare attivamente con l'Azienda ULSS per consentire i controlli di cui al precedente comma, producendo la documentazione eventualmente richiesta e partecipando alle riunioni a tal fine organizzate.

Gli esiti del controllo devono essere comunicati alla OdV/APS, che, in caso di riscontri negativi, può presentare controdeduzioni e chiarimenti nei successivi trenta giorni.


In caso di esito negativo dei controlli e di mancato o insoddisfacente riscontro da parte della OdV/APS, l'Azienda potrà risolvere anticipatamente il rapporto di collaborazione o, comunque, non accogliere eventuali proposte di rinnovo alla scadenza.

16) Approvazione, prima applicazione e disposizioni finali

DOCUMENTO	EMESSO	APPROVATO	DISTRIBUITO A	AGGIORNATO/ ARCHIVIATO DA	TEMPO DI CONSERV.
Regolamento disciplina delle attività di volontariato	Si veda frontespizio	Si veda frontespizio	Si veda frontespizio	U.O.C. Affari Generali	Illimitato


L'Azienda si riserva di procedere a modifiche ed integrazioni del presente Regolamento nel caso di sopravvenienza di atti normativi o disposizioni programmatiche.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione con deliberazione del Direttore Generale.

	REGOLAMENTO AZIENDALE	REG. n. 48
	Azienda ULSS n. 1 Dolomiti	Ed. 0 Rev. 0 del 16.11.2023
	<i>Regolamento delle attività di volontariato</i>	9 di 9

Le disposizioni del presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, anche alle convenzioni in essere alla data della sua entrata in vigore.

17) Sintesi della procedura e Allegati



Allegato 1: Schema di proposta di collaborazione con l'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti

Allegato 2: Schema di convenzione tra l'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti e l'Associazione di promozione sociale / Organizzazione di volontariato

PROPOSTA DI COLLABORAZIONE CON L'AZIENDA ULSS N. 1 DOLOMITI

All'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti
Via Feltre n. 57
32100 Belluno
PEC: *protocollo.aulss1@pecveneto.it*

Il/La sottoscritto/a _____

in qualità di legale rappresentante della:

Associazione di Promozione Sociale _____

Organizzazione di Volontariato _____

codice fiscale _____

con sede legale in _____

iscritta nel RUNTS dal _____ (n. _____)

PREMESSO

- che l'APS/OdV svolge per statuto le seguenti attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 3.7.2017, n. 117, e successive modifiche e integrazioni:

- che l'APS/OdV è in possesso dei requisiti di legge e delle capacità per convenzionarsi con le pubbliche amministrazioni;
- che, per lo svolgimento della propria attività, l'APS/OdV si avvale in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati;
- che i propri volontari sono assicurati: contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato; per la responsabilità civile verso terzi;

PROPONE

all'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti la stipula il rinnovo di una convenzione per lo svolgimento di attività di volontariato e specificatamente:

- **descrizione dell'attività:**

- **ambito di svolgimento dell'attività:**

- **modalità di svolgimento dell'attività** (numero di volontari impiegati, giorni e orari di svolgimento dell'attività, eventuali mezzi utilizzati, eventuale ricorso a terzi non volontari retribuiti dall'APS/OdV con precisazione del tipo di prestazione che erogheranno, ecc.):

- **risultati attesi:**

- **durata della collaborazione proposta:** _____

Indica, quale referente della APS/OdV con riferimento alla presente proposta:

- **nome e cognome:** _____
- **ruolo nella APS/OdV:** _____
- **recapiti telefonici e di posta elettronica:** _____

Allega alla presente:

- copia dell'atto costitutivo e/o dello statuto, dal quale è desumibile anche la natura giuridica della APS/OdV;
- l'elenco dei volontari che svolgeranno l'attività in modo non occasionale;
- l'elenco di eventuali altri collaboratori/operatori che svolgeranno l'attività, con precisazione della qualifica professionale e delle funzioni.
- elenco delle spese di cui l'APS/OdV intende chiedere rimborso per l'attività svolta in convenzione e l'importo annuo presunto.

Luogo e data, _____

(firma)

CONVENZIONE

TRA L'AZIENDA ULSS N. 1 DOLOMITI E L'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE / ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO _____

TRA

l'**Azienda ULSS n. 1 Dolomiti**, con sede a Belluno in Via Feltre n. 57 (C.F. 00300650256), rappresentata dal Direttore dell'UOC Affari Generali, dott. _____, delegata dal Direttore Generale dott. _____ con deliberazione n. ____ del _____,

di seguito denominata anche Azienda ULSS,

E

l'**Associazione di Promozione Sociale / Organizzazione di Volontariato _____**, con sede a _____ in Via _____ n. ____ (C.F. _____), iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore dal _____, rappresentata da _____,

di seguito denominata anche APS - OdV,

PREMESSO CHE

- l'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti – in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 3.7.2017, n. 117 “Codice del terzo settore” e dalla L.R. 30.8.1993, n. 40 “Norme per il riconoscimento e la promozione delle Organizzazioni di Volontariato” – riconosce il valore e la funzione sociale del volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e ne sostiene e favorisce l'apporto originale per il perseguimento di obiettivi comuni in ambito sanitario, socio-sanitario e sociale. In particolare, l'Azienda accoglie con favore l'apporto fornito dal volontariato, mediante le Organizzazioni di Volontariato (OdV) e le Associazioni di Promozione Sociale (APS), ad integrazione dei servizi resi istituzionalmente;
- l'Associazione di Promozione Sociale / Organizzazione di Volontariato _____ ha proposto all'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti l'attivazione di un rapporto di collaborazione per lo svolgimento di attività integrative/complementari/di supporto a quelle erogate istituzionalmente, in coerenza con la propria *mission* e il proprio statuto;
- l'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti ha valutato positivamente la proposta di collaborazione.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto della convenzione

La presente convenzione disciplina l'attività di collaborazione che l'APS/OdV, tramite i propri Volontari, ha proposto all'Azienda ULSS di svolgere ad integrazione/complemento/supporto delle prestazioni istituzionalmente rese.

Ai fini della gestione della convenzione, Azienda ULSS e APS/OdV individuano, quali referenti, rispettivamente:

- ...
- ...

Art. 2 – Contenuti della collaborazione

Nell'ambito della collaborazione, l'APS/OdV, tramite i propri Volontari, si impegna a svolgere _____

Art. 3 – Impegni della APS/OdV

L'APS/OdV deve concordare con il Referente aziendale dell'accordo di collaborazione le modalità operative per lo svolgimento dell'attività, impegnandosi ad osservarle e a farle osservare ai propri Volontari.

La APS/OdV deve, inoltre:

- assicurare che i Volontari siano provvisti delle cognizioni teoriche e pratiche di base necessarie per conseguire una concreta efficacia nello svolgimento dell'attività oggetto dell'accordo di collaborazione;
- comunicare tempestivamente all'Azienda l'eventuale modifica del referente dell'accordo di collaborazione e le eventuali variazioni dell'elenco dei Volontari che svolgono l'attività;
- dotare i Volontari di un tesserino identificativo indicante la APS/OdV di appartenenza, che dovrà essere esposto in modo visibile durante lo svolgimento dell'attività.

La APS/OdV dovrà presentare, con cadenza annuale, una relazione sull'attività svolta.

E' fatto obbligo alla APS/OdV di comunicare tempestivamente all'Azienda ULSS il verificarsi di condizioni che non consentano la prosecuzione del rapporto di collaborazione, quali, a titolo esemplificativo, la cancellazione dal Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

Art. 4 – Norme comportamentali dei Volontari

L'attività dei Volontari deve essere svolta con l'obiettivo di concorrere a soddisfare bisogni di interesse comune, nella fattiva reciproca collaborazione con gli operatori dell'Azienda ULSS, nel rispetto delle specifiche competenze e con la scrupolosa osservanza delle norme di ordine igienico-sanitario e comportamentale.

I Volontari della APS/OdV, in particolare, sono tenuti a:

- rispettare tutti i diritti dei soggetti destinatari dell'attività, compresa la loro libertà di rifiutare l'intervento;
- utilizzare un abbigliamento consono al luogo presso il quale prestano l'attività e funzionale all'attività stessa;
- esporre in modo visibile il tesserino identificativo fornito dalla APS/OdV;
- mantenere la massima riservatezza sulle notizie e sui fatti di cui vengono a conoscenza in occasione dell'attività svolta e rispettare tutte le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) e del Regolamento generale per la protezione dei dati personali (GDPR) 679/2016;
- osservare tutte le disposizioni vigenti all'interno delle strutture nelle quali operano, nonché le disposizioni del Codice nazionale di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62/2013) e del Codice aziendale dell'Azienda ULSS, contenente specificazione ed integrazioni del primo;
- non ostacolare, né interferire con l'attività istituzionale svolta dal personale dell'Azienda ULSS;
- non richiedere, né accettare ricompense, in qualsiasi forma e a qualsiasi titolo, da parte di utenti, loro familiari e caregiver.

Fermo restando l'obbligo di segnalare all'Autorità Giudiziaria eventuali comportamenti penalmente rilevanti, il mancato rispetto delle norme comportamentali sopra indicate può comportare l'allontanamento del Volontario della APS/OdV dalla struttura presso cui svolge l'attività ed eventualmente l'interdizione dallo svolgimento anche di altre attività di volontariato in ambito aziendale. L'inosservanza delle predette norme comportamentali, in ogni caso, deve essere segnalata, a cura del referente aziendale dell'accordo di collaborazione, alla APS/OdV di appartenenza del Volontario.

Art. 5 – Formazione dei Volontari

La APS/OdV ha l'onere di curare la formazione dei Volontari che operano presso l'Azienda ULSS in base al presente accordo di collaborazione, in modo da garantire che gli stessi siano in possesso e mantengano le necessarie competenze e conoscenze. La APS/OdV si impegna, inoltre, a far partecipare i Volontari a corsi di aggiornamento o di addestramento o di formazione che l'Azienda ULSS indicherà necessari per particolari tipologie di attività da svolgere.

L'Azienda ULSS si impegna ad ammettere i Volontari, secondo le modalità concordate con la APS/OdV, quali auditori, ai corsi o alle iniziative culturali o formative destinate al proprio personale, qualora ritenuti di utilità per lo svolgimento dell'attività oggetto dell'accordo di collaborazione.

Art. 6 – Copertura assicurativa dei Volontari

I Volontari che svolgono la loro attività nell'ambito del presente accordo di collaborazione devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Gli oneri relativi alla copertura assicurativa sono a carico dell'Azienda ULSS.

L'Azienda ha sottoscritto una polizza assicurativa contro gli infortuni anche a favore dei Volontari per gli infortuni subiti a causa e in occasione dell'attività svolta. La copertura assicurativa riguarda anche gli infortuni *in itinere*, subiti in occasione dell'accesso alla sede di svolgimento dell'attività di volontariato e del conseguente rientro, effettuati a piedi e/o con qualsiasi mezzo di trasporto, escluso l'aereo. In vigore della polizza, gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni sono assunti direttamente dall'Azienda.

Per quanto attiene alla responsabilità civile verso i terzi, l'Azienda rimborserà alla APS/OdV la quota della polizza assicurativa relativa alla copertura dei rischi che gravano sui volontari che effettivamente svolgono la loro attività nell'ambito del presente accordo di collaborazione. Provvederà analogamente nel caso venga meno la polizza assicurativa contro gli infortuni direttamente attivata.

Art. 7 – Tutela dei dati personali

I dati personali forniti dall'APS/OdV saranno trattati dall'Azienda ULSS esclusivamente per le finalità inerenti la gestione della presente convenzione e saranno eventualmente comunicati unicamente agli Enti Pubblici interessati alla gestione del presente rapporto ovvero alle Autorità competenti in presenza di un espresso obbligo di legge. Il conferimento dei dati personali è presupposto obbligatorio per la gestione della presente convenzione.

Le Parti sono autorizzate, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) 679/2016, al trattamento dei dati personali.

I Volontari della APS/OdV, nello svolgimento dell'attività prevista dalla presente convenzione, possono venire a conoscenza di dati personali dei quali è Titolare l'Azienda ULSS; pertanto, in qualità di persone "autorizzate al trattamento dei dati personali" (art. 4, n. 10, e art. 29 del GDPR), sono tenuti al rispetto degli obblighi di riservatezza e di sicurezza previsti dalla vigente normativa per gli "autorizzati", nonché all'osservanza di tutte le altre disposizioni del Regolamento generale per la protezione dei dati personali (GDPR 679/2016) e del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003).

Art. 8 – Operatori non volontari impiegati nello svolgimento delle attività

L'APS/OdV, per lo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo di collaborazione, può avvalersi, oltre che di Volontari, anche di operatori/professionisti retribuiti.

Il rapporto degli operatori/professionisti retribuiti intercorre esclusivamente con la APS/OdV; nessun rapporto di servizio viene ad instaurarsi con l'Azienda ULSS. La APS/OdV, nel contratto/accordo concluso con l'operatore/professionista, è tenuta a inserire apposita clausola in tal senso.

Ogni responsabilità derivante dall'attività svolta è in capo all'operatore/professionista o alla APS/OdV con la quale intercorre il rapporto. L'operatore/professionista deve essere assicurato, con oneri a suo carico o a carico della APS/OdV, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Nei confronti degli operatori/professionisti retribuiti trovano applicazione, in quanto compatibili, le medesime disposizioni previste nel presente regolamento per i volontari.

Art. 9 – Rimborsi spese

La APS/OdV ha diritto al solo rimborso degli oneri assicurativi di cui al precedente articolo 6, relativi ai Volontari, e delle eventuali spese sostenute per lo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo di collaborazione.

Il rimborso segue il principio dell'effettività della spesa, come previsto dal combinato disposto degli artt. 17 e 56 del D.Lgs n. 117/2017, e pertanto può essere effettuato solo previa presentazione della documentazione di spesa da parte della APS/OdV.

Il rimborso viene effettuato su richiesta della APS/OdV, corredata dalla documentazione di spesa, previa acquisizione del parere di congruità da parte del referente aziendale dell'accordo di collaborazione, avallato dal Direttore della Macro-struttura di riferimento o da suo delegato.

Art. 10 – Verifiche e controlli

L'Azienda ULSS, mediante il referente dell'accordo di collaborazione e/o altre persone designate, effettuerà il controllo di qualità delle prestazioni erogate dalla APS/OdV, che potrà svolgersi, tramite una o più tra le seguenti azioni:

- la verifica periodica dell'adeguatezza dell'attività svolta rispetto alle finalità dell'accordo di collaborazione e del livello di raggiungimento dei risultati prefissati;
- la verifica del livello di gradimento registrato tra gli utenti;
- incontri periodici con i responsabili delle unità operative interessate e con gli operatori impegnati nell'attività di volontariato.

Il legale rappresentante della APS/OdV e/o il referente del presente accordo di collaborazione sono tenuti a collaborare attivamente con l'Azienda ULSS per consentire i controlli di cui al precedente comma, producendo la documentazione eventualmente richiesta e partecipando alle riunioni a tal fine organizzate.

Gli esiti del controllo devono essere comunicati alla APS/OdV, che, in caso di riscontri negativi, può presentare controdeduzioni e chiarimenti nei successivi trenta giorni.

In caso di esito negativo dei controlli e di mancato o insoddisfacente riscontro da parte della APS/OdV, l'Azienda ULSS potrà risolvere anticipatamente il rapporto di collaborazione o, comunque, non accogliere eventuali proposte di rinnovo alla scadenza.

Art. 11 – Controversie

In caso di controversia circa l'interpretazione e l'esecuzione della presente convenzione, l'Azienda ULSS e l'APS/OdV si attiveranno secondo buona fede per la composizione bonaria della questione.

Ove non si raggiunga un accordo, per le controversie non devolute alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, è competente il Foro di Belluno.

Art. 12 – Durata.

La presente convenzione ha validità per il periodo dal _____ al _____ e potrà essere rinnovata previo accordo tra le Parti.

Ciascuna delle parti può recedere dalla convenzione anche prima della scadenza naturale, con un preavviso di almeno 30 giorni, da comunicare a mezzo PEC o lettera raccomandata A.R.

Art. 12 – Registrazione.

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo, ai sensi degli artt. art. 82 e 104 del D.Lgs. 117/2017 ed è soggetta a registrazione in caso d'uso, con oneri a carico della Parte richiedente.

Art. 11 – Rinvio.

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alle norme del codice civile e alle disposizioni normative, nazionali e regionali, che regolano l'attività di volontariato, oltreché al regolamento dell'Azienda ULSS adottato in materia.

Letto, firmato e sottoscritto.

Belluno, _____

AZIENDA ULSS N. 1 DOLOMITI

APS/ODV _____

